



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 17/01/2020

### FATTO

1. In data 1.07.2013 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 34.560,00, da rimborsare in n. 120 rate di euro 288,00 ciascuna. Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a luglio 2018 in corrispondenza della rata n. 59.

Con ricorso del 7.03.2019, preceduto da reclamo del 24.07.2018, parte ricorrente chiede l'equo rimborso delle "commissioni rete distributiva" non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b. per un importo pari a euro 1.391,60 e il rimborso di una somma da definire per oneri assicurativi non goduti. Chiede altresì la restituzione dell'importo di euro 576,00, corrispondente a n. 2 rate erroneamente considerate come insolte dall'intermediario.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo innanzitutto che, in sede di reclamo, il ricorrente ha chiesto la restituzione degli oneri non goduti "secondo i parametri [da lui] proposti" e che, solo in sede di ricorso, ha precisato l'istanza con un "richiamo ad una ritenuta mancata chiara ripartizione tra oneri e costi c.d. *up front e recurring*" e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014. Parte resistente sottolinea inoltre che il contratto, redatto secondo le previsioni normative vigenti, è stato portato a conoscenza del ricorrente il quale lo ha sottoscritto per presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali. Afferma che le spese di istruttoria hanno natura *up-front*, trattandosi di oneri che remunerano esclusivamente attività preliminari e prodromiche alla conclusione del contratto. Eccepisce che non deve trovare accoglimento



la domanda di rimborso delle “commissioni rete distributiva”, considerato che l’importo retrocesso al momento dell’estinzione corrisponde a quello contrattualmente previsto, risultante nel “Piano Annuale” sottoscritto dal cliente, che riporta gli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, il contratto prevede che la voce di costo “commissioni rete distributiva” sia composta per il 60% da attività di tipo *recurring* e per il 40% da attività di natura *up-front*. L’intermediario resistente richiama al riguardo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003 dell’11/11/2016. Chiede, dunque, di respingere ogni pretesa in quanto ritenuta infondata. In merito alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, afferma poi che essa non deve essere presa in considerazione, tenuto conto che nessun importo è stato addebitato al ricorrente a tale titolo. Per quanto riguarda la richiesta di restituzione delle due quote versate in eccedenza, infine, eccepisce che il ricorrente, a tale proposito, non ha fornito alcuna prova a supporto della sua richiesta. A tale proposito precisa che nel conteggio estintivo risultano addebitate due quote, delle quali una è stata stornata in previsione dell’incasso, con la conseguenza che la quota pagata in eccedenza risulta essere soltanto una. Parte resistente afferma di aver informato il ricorrente, per mezzo della lettera del 29/08/2018 prodotta in allegato, in merito alla procedura da seguire per ottenere il rimborso della stessa, senza ottenere risposta. L’intermediario afferma, tuttavia, di aver riconosciuto mediante assegno il rimborso di euro 308,00, corrispondente all’importo della suddetta quota insoluta, pari a euro 288,00, e al contributo di euro 20,00, versato per la presentazione del ricorso. A comprova di quanto affermato, allega copia dell’assegno. Alla luce delle considerazioni esposte, parte resistente chiede a questo Arbitro di respingere il ricorso in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri finanziari e assicurativi e di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione delle quote ritenute insolute.

3. In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ribadisce le richieste avanzate nel ricorso in ordine alla restituzione delle commissioni bancarie, di intermediazione e di incasso quote per la parte non maturata, calcolate secondo il metodo *pro rata temporis*. A tale riguardo richiama alcuni precedenti dell’ABF.

4. L’intermediario nel formulare le proprie controrepliche rinvia a quanto già affermato nelle controdeduzioni sottolineando, in modo particolare, che il piano annuale di rimborso è stato espressamente sottoscritto dal ricorrente. Inoltre, ribadisce che, con la decisione n. 10003/2016, il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto la validità delle previsioni contrattuali sopra descritte.

## DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni relative alla rete distributiva e degli oneri assicurativi corrisposti dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Sul tema è intervenuta di recente la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019, Causa C-383/18, ove si afferma che: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Sulla scia di tale sentenza, il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 26525 dell’11.12.2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente



*applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che supera la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e impone di prendere in considerazione la totalità dei costi sostenuti dal consumatore, resta da stabilire quale criterio debba essere seguito per ridurre l'importo di tali costi in considerazione della restante durata del contratto. In relazione a questo profilo, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 26525/2019, ha affermato che: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. In motivazione, ha precisato al riguardo che *"il criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis) (...), alla luce del mutato quadro «giuridico» (ma non normativo) di riferimento, è ancora il «più logico» con riguardo ai costi ricorrenti, ma non lo è rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia"*. In effetti, in merito al criterio di rimborso dei costi *recurring*, è orientamento consolidato dell'ABF quello secondo cui *"l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue"* (così, per esempio, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017).

2. Orbene, la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, se letta tenendo conto della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea che vi ha dato corso, da un lato, non osta all'applicazione di un criterio univoco di rimborso per tutti i costi. Appare anzi coerente osservare che la predetta sentenza ha superato la distinzione tra tipologie di costo (*up-front* e *recurring*) ai fini dell'applicazione della regola che ne impone la riduzione in caso di rimborso anticipato, ed allora non diversificare il criterio di rimborso per categorie di costo "differenti". Dall'altro lato, la pronuncia in discorso non impedisce di ritenere il criterio *pro rata temporis* – che lo stesso Collegio di Coordinamento giudica ancora il *"più logico"* con riferimento ai costi ricorrenti – destinato a prevalere su un eventuale difforme criterio di rimborso indicato in contratto, a questo punto anche per ciò che concerne il premio dell'assicurazione a protezione del credito. A opinare diversamente, sarebbe facile per l'intermediario eludere l'intento protettivo del consumatore – che traspare dalla disciplina in considerazione e, prima ancora, da tutta la direttiva 2008/48/CE – attraverso una particolare formulazione contrattuale (in tal senso Corte di Giustizia Europea, 11 settembre 2019, Causa C-383/18), che conduca, per esempio, ad ammortizzare i costi secondo una proporzionalità non lineare, imputandoli quasi totalmente all'inizio del rapporto.

In considerazione di tali rilievi, questo Collegio ritiene che l'utilizzo, ai fini della determinazione dei costi da rimborsare a favore del cliente, del criterio *pro rata temporis*, indipendentemente dall'asserita natura (*up-front* o *recurring*) della voce di costo chiesta in restituzione e dell'eventuale presenza in contratto di un differente criterio di calcolo, sia quello più coerente con il principio di fondo affermato dalla Corte di Giustizia Europea e con la finalità di protezione del consumatore sottesa alla disciplina in discorso. Da questo punto di vista, merita di essere richiamato il considerando n. 39 della direttiva 2008/48/CE, ove si osserva che: *"per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere*



trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato". È indubbio che il metodo proporzionale puro (c.d. *pro rata temporis*) sia il più adatto a rispondere a simili esigenze di trasparenza, comprensibilità e facilità di applicazione. Anche dal punto di vista sistematico, infine, esso risulta essere il criterio più coerente poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato.

3. Nel caso di specie, sulla base del menzionato criterio di calcolo e tenuto conto, da un lato, del rimborso delle commissioni già effettuato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, dall'altro lato, della circostanza che gli oneri assicurativi non risultano applicati nel rapporto contrattuale *de quo*, al fine di determinare l'ulteriore somma spettante al ricorrente a titolo di restituzione, è stata elaborata la seguente tabella:

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni rete distributiva</i>				4.147,20	2.108,16	716,56	1.391,60
<b>Totale</b>							<b>1.391,60</b>

4. Non può essere accolta invece la diversa domanda riguardante la restituzione dell'importo delle due quote erroneamente considerate come insolute, in quanto parte ricorrente, non producendo le buste paga attestanti l'addebito delle suddette quote, non può dirsi avere assolto al suo onere probatorio. In ogni caso, esse risultano rimborsate dall'intermediario resistente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.391,60. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO